

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI MESSINA

PROT. N. <u>1156</u> / <u>V</u> Messina, 25 luglio 2011

> Al Dirigente del Dipartimento Urbanizazioni primarie e Secondarie

Ing.Antonio AMATO

COMUNE di MESSINA

E p.c..

Sig.SINDACO del COMUNE di

MESSINA

Presidente CNI Via IV Novembre, 187

ROMA

Presidente Consulta Regionale

Via F.Crispi, 120 **PALERMO**

OGGETTO: Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico- Opere di consolidamento in località Mili S.Marco, opera inserita nel PAI, livello di rischio R4 (rischio massimo) – <u>Competenza svolgimento incarico</u> -

Con riferimento alla documentazione pervenuta prot. 175745 del 24 06 2011, per quanto potuto verificare alla luce della legislazione vigente e sulla scorta dei pareri esitati dal ns. Consiglio Nazionale Ingegneri su casi analoghi, <u>si invita</u> il <u>Dirigente del Dipartimento, nella funzione anche di RUP dei lavori cui all'oggetto, ad un ulteriore supplemento di approfondimento procedurale sulla vicenda di che trattasi.</u>

La procedura adottata, negoziazione ai sensi dell'art. 91 del DLGS 163/2006 tra diversi professionisti aventi competenza professionale (nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6) doveva far rilevare immediatamente, dalla lettura del curriculum professionale dell'architetto, se l'incarico de quo era plausibile rientrasse tra le competenze del professionista individuato.

Dall'esame della documentazione allegata sembrerebbe che non sarebbe stata svolta da parte dell'Amministrazione - alcuna azione di filtro su quello che doveva rappresentare l'oggetto dell'incarico, al fine di giustificare la congruenza dell'incarico da svolgere con le esperienze professionali del soggetto prescelto.

Si ricorda che l'istituzione dell'Elenco di professionisti cui attingere l'affidatario, o i soggetti aventi titolo, corredati di curriculum, nello spirito della Legge ha proprio lo scopo di mettere in condizione l'Amministrazione di scegliere, di volta in volta, ed in relazione alle mansioni da affidare, le più qualificate professionalità, e non un semplice "lasciapassare" per l'invito alla negoziazione.



Ordine degli Ingegneri

DELLA PROVINCIA DI MESSINA

PROT.	N	/
11101.	IV.	 CATALON SALVES SALVES

Pertanto aderendo all'interpretazione ermeneutica proposta dalla costante e dominante giurisprudenza amministrativa e dai massimi organi tecnico-amministrativi, la progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la progettazione di opere di consolidamento, non può farsi rientrare nella nozione di "edilizia civile" di cui all'art. 52 R.D. 1925/2537 (che individua le competenze dell'architetto), e pertanto la relativa attività di progettazione deve ritenersi di esclusiva competenza degli iscritti all'ordine degli ingegneri, per tre ordini di ragioni:

- 1.- in primo luogo, gli interventi oggetto dell'incarico di progettazione non sono posti a servizio di un singolo fabbricato ma **riguardano l'abitato nel suo insieme**;
- 2.- in secondo luogo, la tipologia di interventi che dovrebbero essere progettati includono anche **opere idrauliche**, che come tali, sono riservate agli ingegneri;
- 3.- infine, la progettazione di tali interventi involve certamente anche lo studio e la conoscenza della termodinamica, della meccanica dei corpi e dei fluidi, al fine di valutare il fenomeno dell'erosione idrica e del dissesto idrogeologico, e quindi i relativi interventi sono classificabili tra quelli che richiedono **applicazioni della fisica** (esclusi, pertanto, dalla competenza del professionista architetto); in altre parole, la progettazione degli interventi di cui alla delibera necessita conoscenze tecniche specifiche, che sono del tutto estranee alla categoria professionale dell'architetto (vedasi in particolare l'art. 16 del DPR 328/2001), e che, invece, costituiscono specifico oggetto di studio da parte dell'ingegneria del territorio e dell'ambiente, come, peraltro, specificatamente disposto dall'art. 46 DPR 328/2001, riportato sub n. I lett. B.

Per quanto sopra <u>si sollecita</u> il <u>Dirigente del Dipartimento in epigrafe a voler verificare, e conseguentemente comunicare a quest'Ordine, se effettivamente l'attività progettuale posta in <u>essere dal professionista affidatario dell'incarico de quo preveda anche la progettazione di opere di consolidamento e/o di opere idrauliche.</u></u>

La presente richiesta viene inoltrata in ossequio alla vigente legislazione LL.PP., che rimette in capo al RUP la competenza ad "accertare e certificare" la ricorrenza delle condizioni di affidamento dei servizi di ingegneria, anche alla luce delle effettive conoscenze tecniche specifiche necessarie al professionista incaricato per la redazione dei relativi elaborati progettuali.

Quanto sopra, certi della continua e fattiva collaborazione che ha sempre contraddistinto i rapporti istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Messina con quest'Ordine Professionale.

RESIDENTE